Adempimenti Rifiuti

➤ Il Registro di carico/scarico rifiuti

Il registro di carico e scarico comprende le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti (e/o gestiti), costituisce la base-dati per la compilazione del modello unico ambientale (Mud) e consente l'effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte.

L'obbligo di tenuta del registro è disposto dall'<u>articolo 190 del Dlgs 152/2006</u>, il quale, nella versione applicabile fino al **31 dicembre 2018**, elenca i seguenti **soggetti obbligati**:

- 1. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- 2. commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- 3. imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- 4. Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- 5. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- 6. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Sono invece esonerati:

- 1. gli imprenditori agricoli (<u>articolo 2135 C.c.</u>) con volume di affari annuo non superiore a ottomila euro;
- 2. le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Il modello – la Vidimazione, compilazione e stampa

Il **modello uniforme** e i contenuti del registro di carico e scarico sono riportati negli allegati del Dm 148/1998:

- registro di carico e scarico per tutti i soggetti che <u>producono, recuperano, smaltiscono,</u> <u>trasportano o commerciano e intermediario (con detenzione)</u> rifiuti; (<u>allegato A</u>);
- registro di carico e scarico per gli <u>intermediari e commercianti</u> non detentori (<u>allegato B</u>).

Le indicazioni operative per la tenuta dei registri sono descritte nella <u>circolare del MinAmbiente/MinIndustria del 4 agosto 1998</u> che riporta

"Il registro è composto da fogli numerati, vidimati dalla Camera di Commercio competente per territorio, e vanno gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva".

Il registro può essere tenuto mediante strumenti informatici che utilizzino carta a modulo continuo e non (come formato A4 conforme ai modelli A e B e regolarmente numerata). Per quel che concerne la compilazione del registro, si precisa che l'annotazione di carico o scarico effettuata sul registro deve essere riferita a ogni singolo formulario da cui devono essere desunte tutte le informazioni da riportare nel registro.

Tempistica per le annotazioni/registrazioni

Le annotazioni sui registri di carico /scarico vanno effettuate secondo la seguente tempistica così come previsto dalla normativa vigente ossia:

- **produttori**: almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (carico) e dallo scarico del rifiuto stesso;
- **raccoglitori e trasportatori**: almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- **commercianti, intermediari e consorzi**: almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della relativa transazione;
- recuperatori e smaltitori: entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

La tenuta e conservazione del Registro Carico/Scarico

Il registro deve essere tenuto:

- presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- presso la sede legale delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
- presso la sede legale dei commercianti e intermediari (senza detenzione) dei rifiuti.

Nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di uno specifico registro di carico e scarico.

Il registro deve essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

Fanno eccezione le discariche che devono conservarlo a tempo indeterminato (nel caso di cessazione dell'attività, i registri devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione).

Casi particolari / procedure semplificative

- 1) In caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia e individuati con lo stesso codice (Cer) da parte di un unico trasportatore presso più produttori/detentori (cd. "microraccolta" ex articolo 193, comma 11, Dlgs 152/2006), la circolare del 4 agosto 1998 precisa che il trasportatore provvede a effettuare un'unica annotazione giornaliera sul proprio registro di carico e scarico, che riguarda le utenze servite nell'arco della stessa giornata e deve contenere gli estremi di tutti i formulari emessi nelle medesime 24 ore.
- 2) I **piccoli produttori di rifiuti** (soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi) possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri anche tramite le associazioni di categoria (o relative società di servizi).

- 3) Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi (pericolosi e non) il registro può essere sostituito dai registri Iva acquisti e vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39, Dpr 633/1972.
- 4) Per le attività di **manutenzione delle infrastrutture**, il registro può essere tenuto presso tre luoghi alternativi a scelta dell'operatore (si veda <u>l'articolo 230, comma 1 del Dlgs 152/2006</u>). Altre regole specifiche per quanto riguarda il luogo di produzione dei rifiuti (con riflessi sulla tenuta del registro) di tutti i rifiuti di **manutenzione** (e quelli di assistenza sanitaria) sono poi stabilite dall'articolo 266, comma 4.
- 5) I soggetti che svolgono **attività di autodemolizione** autorizzata sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al <u>Dm 148/1998</u> per i rifiuti derivanti dalla loro attività, e devono tenere anche il registro dei veicoli previsto dal regolamento di cui al <u>Dlgs 30 aprile 1992, n. 285</u> (Nuovo codice della strada). Le modalità di coordinamento tra i due documenti sono precisate nella <u>circolare 4 agosto 1998</u>.
- 6) Per le **strutture sanitarie** si segnala che l'obbligo di tenuta riguarda i rifiuti sanitari pericolosi prodotti da enti che erogano prestazioni sanitarie e da attività sanitarie erogate da professionisti nell'ambito di un'organizzazione di ente o impresa. Sono invece esclusi i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell'esercizio di professione singola non inquadrata come ente o impresa, per la quale il formulario di trasporto (Fir) va conservato in ordine cronologico e sostituisce il registro.
- 7) Si segnala infine la legge 221/2015 in vigore dal 2 febbraio 2016, modifica il regime semplificato (anche) per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di **estetisti, parrucchieri e tatuatori**, allargandone il campo di applicazione a livello sia soggettivo (**alle imprese agricole**) sia oggettivo (a tutti i rifiuti pericolosi). La stessa consente ai soggetti che effettuano attività di **manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato** (e degli impianti a queste connessi) di tenere i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti, previa comunicazione all'autorità, presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore. Si ritiene però che tale novità, in base a quanto stabilito dall'articolo 11 del Dl 101/2013, possa essere applicabile solo a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Segnalazioni nuove normative in corso per gli argomenti resi:

- <u>legge 205/2017</u>, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, che ha aperto alla tenuta in formato digitale del formulario. Come precisato dal MinAmbiente con una <u>nota diramata il 31 gennaio 2018</u>, la possibilità di adempiere all'obbligo di trasmissione della quarta copia del formulario mediante Pec risulta applicabile senza la necessità di una specifica procedura;
- decreto direttoriale MinAmbiente del 1° febbraio 2018 che ha introdotto una modalità semplificata per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di rottami ferrosi e non ferrosi, disciplina che semplificata la microraccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, che si applica ai raccoglitori e trasportatori già iscritti all'Albo nazionale gestori o che si iscriveranno allo stesso nel rispetto delle modalità semplificata che l'Albo stesso dovrà individuare entro il 10 marzo 2018, stabilisce una modalità semplificata di tenuta del registro di carico e scarico nel caso di raccolta presso più produttori/detentori svolta con lo stesso veicolo e che si conclude nella giornata in cui ha avuto inizio, mediante la conservazione in ordine cronologico per 5 anni dei formulari di identificazione dei rifiuti.

- In base al nuovo articolo 194-bis del Codice ambientale, introdotto dalla legge 2015/2017 in vigore dal 1 ° gennaio 2018 :
— gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti ex articoli 190 e 193 Dlgs 152/2006 possono essere effettuati in formato digitale ;
— il MinAmbiente può con proprio decreto predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui sopra;
— è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti ex articolo 193 anche mediante posta elettronica certificata .